



COMUNE
DI CERVIA

**SETTORE GESTIONE DEL
TERRITORIO**

Proposta n. 61 del 10/02/2026

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 60 del 10/02/2026

**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA PER
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LE ATTIVITA' DI CARICO/SCARICO BAGAGLI
- MODIFICA REGOLAMENTAZIONE IN VIALE FRANCESCO BARACCA N. 11**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con Delibera di C.C. n. 17 del 13/03/2008 così come modificata da Delibera di C.C. n. 14 del 26/03/2018, è stato approvato il "Regolamento per l'occupazione suolo pubblico, disciplina della tassa e istituzione del canone di concessione non ricognitorio" contenente alcune misure per gestire le occupazioni di suolo pubblico al fine di sostenere lo sviluppo economico;

Visto l'art. 15 del suddetto Regolamento il quale disciplina l'accesso ad alberghi e ristoranti, secondo il quale in corrispondenza degli accessi pedonali principali di alberghi e ristoranti, in conformità a quanto determinato dall'Amministrazione in termini di ubicazione e dimensioni, può essere richiesta l'occupazione di suolo pubblico al fine di consentire la fermata dei veicoli per il tempo strettamente necessario alla sola operazione di movimentazione del bagaglio o transito pedonale, con assoluta esclusione della sosta;

Vista l'Ord. n. 623 del 16/12/2024 e ss.mm.ii., per la regolamentazione della sosta a pagamento in base a quanto dettato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 253 del 10/12/2024;

Vista l'Autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico Prot. n. 7912 del 04/02/2026, per l'attività alberghiera presente in Viale Francesco Baracca n. 11 denominata "HOTEL ORIENTE", rilasciata alle condizioni previste per le occupazioni permanenti o temporanee ed assoggettata alla relativa specifica disciplina e tariffa;

Dato atto che il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi come previsto da:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 6bis, introdotto dall'art. 1, co. 41 della L. 6 novembre 2012 n. 190;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 art. 53, co. 14, come modificato dall'art. 1 co. 42, lettere h) ed i) della legge 6 novembre 2012 n. 190;
- DPR 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"; art. 3, co. 2, art. 6, co. 1 e 2, art. 7, co. 1, art. 13, co. 3, art. 14, co. 2 e 3;

Visti:

- la proposta presentata in data 10 Febbraio 2026 dal Servizio Progettazione e

Manutenzione Infrastrutture - Viabilità;

- il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto C.C. n. 1/2013;
- l'art.107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- l'art.3, comma 4 della L. 241/90;
- il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Sindaco n. 18/2025 prot. gen. n. 81246 del 16/12/2025 di conferimento dell'incarico di direzione del Settore GESTIONE DEL TERRITORIO all'Arch. Stefano Bottari

ORDINA

di istituire, a far tempo dal ***dal 01 Giugno 2026 fino al 30 Settembre 2026***, le seguenti regolamentazioni:

"BANCHINA STRADALE" - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA,

Sul **Viale Francesco Baracca**, in corrispondenza dell'accesso pedonale della struttura alberghiera sul lato nord, trasformazione di mq. 5,00 adibiti alla fermata dei veicoli esclusivamente per le attività di carico e scarico bagagli e transito di persone, in corrispondenza del civico n. 11;

ORDINA INOLTRE

che nel periodo di validità dell'ordinanza, la stessa produca i propri effetti, in merito alla regolazione della viabilità, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica stradale;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia consegnata, a cura dell'ufficio competente, direttamente all'intestatario dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico rilasciata con Prot. n. 7912 del 04/02/2026, con l'intesa che lo stesso rimarrà l'unico responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all'Ente proprietario della strada stessa per effetto di quanto autorizzato;

La presente Ordinanza è da intendersi **automaticamente revocata qualora, prima dell'inizio del periodo di validità della stessa, non siano state acquisite dagli organizzatori tutte le Autorizzazioni di legge;**

La presente Ordinanza è da intendersi **automaticamente revocata al termine della validità dell'Autorizzazione Prot. n. 7912 del 04/02/2026;**

Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico con l'apposizione dei segnali stradali a cura del Servizio Progettazione e Manutenzione Infrastrutture - Viabilità;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare o fare osservare la presente Ordinanza, avvertendo che **i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge;**

COMUNICA

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro giorni 60 dalla data di emanazione al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 c. 3 del C.d.S. con le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Il Dirigente

Stefano Bottari / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate